



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 gennaio 2023
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2022/0388 (NLE)

5383/23
ADD 1

UK 10
ENER 20

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA L), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di mettere a punto procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica

PROGETTO

RACCOMANDAZIONE N. .../2023
DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA
ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA L), DELL'ACCORDO
SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE,
E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DALL'ALTRA

del ...

a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di mettere a punto procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 311, paragrafi 1 e 2, l'articolo 312, paragrafo 1, l'articolo 317, paragrafi 2 e 3, e l'allegato 29,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nel suo ambito di competenza il comitato specializzato per l'energia ("comitato specializzato ") ha il potere di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo stesso e di garantirne il corretto funzionamento. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f). In virtù dell'articolo 329, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, formula le necessarie raccomandazioni per garantire l'effettiva attuazione dei capi del titolo VIII dell'accordo sugli scambi e la cooperazione di sua competenza.
- (2) Al fine di garantire l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e di ridurre gli ostacoli agli scambi tra le parti, l'articolo 311, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce impegni per quanto riguarda, tra l'altro, l'assegnazione della capacità, la gestione della congestione e il calcolo della capacità degli interconnettori di energia elettrica, nonché l'elaborazione di modalità volte a conseguire risultati robusti e efficienti per tutti i pertinenti orizzonti temporali.

- (3) Il 22 gennaio 2021 sia la direzione generale dell'Energia della Commissione europea che il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito hanno rivolto una raccomandazione preliminare ("raccomandazione preliminare") ai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica ("TSO") invitandoli ad avviare la messa a punto di procedure tecniche comuni per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica prima dell'inizio dei lavori del comitato specializzato. Poiché il comitato specializzato ha iniziato le attività nel corso del 2021, deve confermare come raccomandazione alle parti tale raccomandazione preliminare così come trasmessa dalle parti ai TSO.
- (4) Per quanto riguarda il calcolo e l'assegnazione della capacità per l'orizzonte temporale del giorno prima, la raccomandazione preliminare chiedeva ai TSO di predisporre un modello-obiettivo per il giorno prima basato sul concetto di multi-region loose volume coupling conformemente all'articolo 312, paragrafo 1, all'articolo 317, paragrafi 2 e 3, e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (5) Per quanto riguarda il calcolo e l'assegnazione della capacità per orizzonti temporali diversi da quello del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO delle parti a elaborare una proposta comune di calendario per la messa a punto del progetto di procedure tecniche. È ancora un punto di riferimento e orientamento utile per i futuri lavori su tali questioni, sebbene si dia la priorità agli scambi di energia elettrica nell'orizzonte temporale del giorno prima.

- (6) Nonostante il calendario fissato all'allegato 29 e menzionato nella raccomandazione preliminare non sia stato rispettato, il comitato specializzato dovrebbe comunque adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (7) I TSO e le autorità di regolamentazione delle parti hanno già cominciato a lavorare attenendosi alla raccomandazione preliminare nei loro lavori. Alla luce dei progressi compiuti finora dai TSO, sono necessarie ulteriori informazioni relative all'analisi costi-benefici e alle proposte di massima di procedure tecniche affinché il comitato specializzato possa adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (8) Ciascuna parte dovrebbe pertanto chiedere ai propri TSO di comunicare informazioni aggiuntive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

- 1) La raccomandazione preliminare formulata il 22 gennaio 2021 dalla direzione generale dell'Energia della Commissione europea e dal ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito e rivolta rispettivamente ai TSO dell'energia elettrica dell'Unione e del Regno Unito, che li invita ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica, riportata nell'allegato I della presente raccomandazione, è confermata come raccomandazione del comitato specializzato per l'energia alle parti.
- 2) Il comitato specializzato raccomanda a ciascuna parte di chiedere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica di comunicare le informazioni aggiuntive previste all'allegato II della presente raccomandazione entro cinque mesi dalla data della richiesta.

Fatto a Bruxelles e a Londra, [data]

Per il comitato specializzato

I copresidenti

F. ERMACORA

P. KOVACS

M. SKRINAR